



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 512/14 SENT.
N. 2868/12 R.G.
N. 3576 Cron.

Oggetto: Sanzione
disciplinare

26-6-14

26-6-14

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 2868/12 R.G. promossa

Da:

Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. G. M. Ingegneri, giusta procura generale alle liti

ATTRICE

contro:

Priore Alfonso, con l'avv. V. Palmisani, giusta procura in calce alla memoria difensiva

CONVENUTO

Oggetto: sanzione disciplinare

Conclusioni delle parti: come da atti

Causa chiusa a sentenza il 26-6-2014

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Milano il 28-2-2012, Poste Italiane spa esponeva che: 1) il dipendente Priore Alfonso, in servizio con mansioni di portalettere presso l'ufficio postale di Capriate S. Gervasio, il 5-10-2011 si era reso responsabile di una violazione disciplinare; 2) in particolare, non aveva consegnato nella zona a lui assegnata 20 kg di corrispondenza, formata da posta prioritaria, massiva e commerciale; 3) in conseguenza di tali fatti, al Priore era stato contestato l'illecito ed in seguito irrogata la sanzione della multa pari a

quattro ore di retribuzione; 4) il dipendente aveva impugnato la sanzione avanti al Collegio di conciliazione ed arbitrato. Ciò premesso, chiedeva fosse accertata la fondatezza degli addebiti e la conseguente legittimità del provvedimento disciplinare applicato.

Priore Alfonso si costituiva tempestivamente, sostenendo l'inesistenza di un obbligo in capo al portalettere di consegnare tutta la corrispondenza della giornata ed in ogni caso affermando che tale condotta non poteva considerarsi colpevole.

Riassunto il giudizio avanti all'intestato Tribunale, il 23-10-2012, dopo che il giudice milanese aveva dichiarato la propria incompetenza, la causa era istruita testimonialmente; veniva quindi discussa e decisa all'odierna udienza, con pubblica lettura della sentenza con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

Contrariamente a quanto affermato da Poste Italiane, dalla documentazione depositata dalla ricorrente o comunque agli atti, non è emersa l'esistenza di un obbligo, in capo ad ogni singolo portalettere, di azzerare il corriere in arrivo, ossia di consegnare tutta quanta la corrispondenza assegnata all'inizio della giornata (c.d. tavolo pulito). Una simile disposizione non è rinvenibile né nel CCNL, né nell'Accordo sindacale del 2010 né nella Carta qualità (alternativamente richiamati da Poste come fonti dell'obbligo in questione).

In ogni caso, anche a voler ritenere il contrario, è la stessa ricorrente ad affermare che tale obbligo dovrebbe essere adempiuto nel normale orario di lavoro di 36 ore, salvo sia comandato o autorizzato lo straordinario (circostanza che non risulta ed anzi deve essere esclusa, dal momento che il Priore, nel periodo rilevante, aveva aderito allo sciopero delle prestazioni aggiuntive e straordinarie: dich. testi [REDACTED], Celsa e [REDACTED]).

Ebbene, sul punto occorre ribadire che la condotta di un lavoratore, che non consegua gli obiettivi prefissati, può assumere rilievo disciplinare solo se caratterizzata da colpevolezza: e cioè quando il prestatore decida, in maniera

consapevole e volontaria, di disattendere le direttive e le istruzioni della datrice, oppure svolga il proprio lavoro in maniera sciatta, senza attenersi agli standards di diligenza propri del "lavoratore modello".

Nessuna rilevanza può invece assumere il mancato conseguimento dei livelli produttivi richiesti, quando questo obiettivo sia irrealizzabile, anche impiegando l'ordinaria diligenza o conformandosi alla condotta del c.d. *homo eiusdem condicionis et professionis*. È vero che l'azienda è libera di stabilire quantità e qualità della produzione (art. 41 co. 1 Cost.), ma è altrettanto vero che la stessa non può imporre ai propri dipendenti ritmi e modalità di lavoro che contrastino con la sicurezza, la libertà e la dignità umana (art. 41 co. 2 Cost.); e soprattutto, non può pretendere di considerare "colpevole" - e dunque sanzionabile disciplinarmente - la condotta di quei lavoratori che non riescano a soddisfare *standards* inesigibili.

È poi del tutto evidente che l'onere di dimostrare la colpevolezza del lavoratore, e dunque la rimproverabilità del suo comportamento, grava sulla datrice di lavoro che pretende di applicare la sanzione.

Nel caso di specie tale onere non è stato soddisfatto.

In primo luogo, occorre osservare che già la genericità della contestazione impedisce in astratto di apprezzare compiutamente il carattere negligente della condotta del Priore.

Nella missiva del 12-12-2011 si fa riferimento al mancato azzeramento del corriere ed al fatto che il dipendente non abbia consegnato 20 kg di posta. Nulla invece è dato sapere circa la quantità originaria di corrispondenza che il Priore avrebbe dovuto smaltire - essendo evidente che il tempo per compiere questa attività è direttamente proporzionale a tale dato - né circa le caratteristiche della stessa - un conto è distribuire, poniamo, 30 kg di posta composti da tante buste del peso di pochi grammi, un altro è consegnare la stessa quantità in pacchi da diversi chilogrammi l'uno - (doc. 8 fasc. ric.).

Né soccorre in proposito il famoso modello 44R, che fa unicamente riferimento alle raccomandate ed alle assicurate, e non alla posta prioritaria, massiva e commerciale, oggetto di contestazione (docc. 3, 4 e 8 fasc. ric.).

Dalle testimonianze dei colleghi del Priore è inoltre emerso: a) sovente, nel periodo in cui l'illecito sarebbe avvenuto, i furgoni che portavano la posta agli uffici arrivavano con significativo ritardo rispetto alla tabella di marcia; b) erano necessari almeno 30 minuti ai portalettere per preparare la posta da consegnare; c) il giro veniva abitualmente "dimezzato", nel senso che, non essendo i motorini sufficientemente capienti per accogliere tutta la corrispondenza, i postini dovevano ritornare in ufficio durante il turno, per raccogliere quella rimasta; d) questi ultimi dovevano rientrare in sede almeno mezz'ora prima della fine del turno, per i necessari adempimenti amministrativi; e) il 5-10-2011 al Priore era stato chiesto di rientrare ancor prima, per consentire la manutenzione del mezzo a lui assegnato (dich. testi Celsa e [REDACTED]).

Infine, non possono assumere la benché minima rilevanza circostanze mai contestate al Priore, come le presunte lamentele dell'utenza, i precedenti inadempimenti, l'insubordinazione, etc.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, ogni altra domanda e/o istanza disattesa, così provvede: 1) respinge le domande di cui al ricorso depositato da Poste Italiane spa in data 23-10-2012; 2) condanna quest'ultima a rifondere al resistente le spese e competenze di causa, che liquida in € 2.150 oltre accessori di legge.

Bergamo, 26-6-2014

IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenichini-

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Angela Corvi

Depositato in Cancelleria
09/01/2014
IL CANCELLIERE
-A. Walter Domenichini-